

ISTANZA DI TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO

ai sensi della legge 218/95 e

DICHIARAZIONE

relativi all'assenza dei motivi ostativi previsti dall'art. 64 lett. "e" ed "f" della legge 218/95

Il/La sottoscritto / a _____
cognome *nome*

nato/a il: _____ a _____

residente a _____

ai fini della trascrizione in Italia della sentenza di divorzio pronunciata il _____

dal Tribunale di Grande Instance / dalla Corte di Appello di _____

in merito al matrimonio dallo/a stesso/a contratto il _____ a _____

con _____
/dati del coniuge/ *cognome* *nome*

nato/a il: _____ a _____

conscio/a che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA:

che non sussistono motivi ostativi previsti dall'art. 64 lett. "e" ed "f" della legge 218/95 e ai sensi di tale legge chiede la trascrizione della predetta sentenza nei registri di matrimonio del Comune di _____

Luogo e data _____

IL/ LA DICHIARANTE

NOTA: Dichiarazione sostitutiva ed istanza esenti da autentica della firma ai sensi della normativa sulla semplificazione delle procedure (*Legge 127/97 e successive integrazioni*).

Art. 64. Riconoscimento di sentenze straniere.

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri.

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, perché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.